

## Thomas Jefferson: un repubblicanesimo “generazionale”\*

*Paola Persano*

SOMMARIO: 1. Il potere costituente: qualche cenno storiografico. – 2. L'autonomia generazionale nelle maglie del repubblicanesimo: radicalità di Jefferson. – 3. Durata generazionale e revisione costituzionale: il nodo stretto della democrazia.

### *1. Il potere costituente: qualche cenno storiografico*

Quello del potere costituente è un tema classico che trova in Jefferson una voce autorevole, in continuo scambio con le vicende nordamericane, ma anche al di qua dell'Atlantico, considerato il suo ruolo diplomatico in Francia tra il 1785 e il 1789 quando, nel mese di settembre, lascia Parigi e quei luoghi che il fermento rivoluzionario sta per investire appieno.

Indubitabile l'influenza che i fatti francesi eserciteranno su di lui da lì in avanti, risultandone a loro volta influenzati dal suo contributo sui contesti intellettuali e istituzionali dell'epoca; un contributo estremamente poliedrico per il fatto stesso di provenire da un brillante avvocato, filosofo, architetto nonché artefice della Dichiarazione d'indipendenza e futuro Presidente degli Stati Uniti.

Il momento rivoluzionario americano dentro il quale Jefferson si colloca a pieno titolo è il momento germinale, di fondamentale emersione della categoria del potere costituente, anche se la radice del concetto appare più genericamente britannica. Nel panorama storiografico italiano dedicato alla teoria del potere costituente, è Pasquale Pasquino a retrodatare al 1660, collocandola appunto in ambiente inglese, la distinzione fra potere costituente e poteri costituiti, nella convinzione che il primo a ricorrervi non sia stato Sieyes, ma George Lawson nel suo

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

*Politica sacra et civilis or a model of civil and ecclesiastical Government*<sup>1</sup>. Un secolo dopo, nel 1764 con James Otis, inglese prestato alla causa dei coloni americani, il potere costituente diventa una nozione dirompente, rivoluzionaria, in quanto inserito nell'opposizione – di fatto già messa a punto da Emmerich de Vattel – con il potere legislativo «e questo è ciò che distingue nella storia il nome di rivoluzione»<sup>2</sup>. La radicalizzazione vera e propria nell'uso del concetto si verificherà da ultimo con Thomas Young, radicale della Pennsylvania che se ne serve negli anni della Rivoluzione per affermare il diritto del Vermont ad una costituzione autosufficiente. Young distingue il potere delegato da quello costituente nella convinzione che i coloni «erano il potere costituente supremo e i loro rappresentanti sono il potere delegato supremo e, non appena il potere delegato si allontana troppo dalle mani del potere costituente, è in qualche modo istituita una tirannia»<sup>3</sup>.

Sul potere costituente come campo di tensioni e contraddizioni, resta ad oggi insuperata l'opera di Antonio Negri *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*<sup>4</sup>, nella quale si sostengono le ragioni della permanente opposizione, piuttosto che della conciliazione pacifica, tra istanze democratiche e contenimento costituzionale, presentando quindi il potere costituente in termini di eccedenza della spinta al dis-ordine democratico piuttosto che come democrazia costituzionalmente ordinata. E, a proposito delle contraddizioni specifiche del costituzionalismo democratico americano, nel suo recentissimo contributo su questione antifederalista e costituzione degli Stati Uniti d'America, proprio al potere costituente l'autore Giorgio Grappi ritorna, per fare tra l'altro interloquire la figura di Jefferson con quel «popolo inatteso» che, con la sua presenza, complica la narrazione altrimenti lineare e coesa di un processo federalista, il cui esito finale oggi – anche grazie alla riconosciuta centralità del

---

<sup>1</sup> P. Pasquino, *Le républicanisme constitutionnel de E. Sieyes*, in «Droits», 1993, p. 67-79, in part. p. 72.

<sup>2</sup> J. Otis, *The Alarm. Or an Adress to the People of Pennysilvania on the Late Resolve of Congress... 1760-1805*, Indianapolis, 1983, vol. 1, p. 326; cit. in M. Ricciardi, *Rivoluzione*, Bologna, 2001, p. 61.

<sup>3</sup> La citazione è ripresa da W.P. Adams, *The First American Constitutions. Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era* (1973), Chapel Hill, 1980, p. 63-64. I corsivi sono miei.

<sup>4</sup> A. Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Varese, 1992; ried. Roma, 2002.

virginiano – non è più immaginabile ascrivere acriticamente ai soli *federalists*<sup>5</sup>.

## *2. L'autonomia generazionale nelle maglie del repubblicanesimo: radicalità di Jefferson*

Dietro la teoria del potere costituente, che è poi la teoria per la quale un popolo ha il potere di decidere di se stesso, con un'estensione dell'autogoverno democratico a quello specifico oggetto che è la costituzione, c'è tutta la radicalità del Jefferson pensatore e attore politico, fautore – come negli stessi anni Paine e Condorcet – di un repubblicanesimo che è corretto definire “generazionale”. È una radicalità inizialmente molto accentuata, che andrà mitigandosi via via che ci si avvicina all'adozione della Costituzione federale.

Una prima significativa traccia di questa radicalità è presente in realtà fin nella Dichiarazione d'indipendenza del 4 luglio 1776, rispetto alla quale è nota la portata significativa del contributo redazionale jeffersoniano. Vi si legge:

«Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità.

---

<sup>5</sup> A. Grappi, *Il popolo inatteso: la questione antifederalista e la Costituzione degli Stati Uniti*, in «Scienza&Politica»/Quaderno n. 7, 2018 ([http://amsacta.unibo.it/5826/1/Quad N 7 2018 SP Grappi %20Il%20popolo inatteso.pdf](http://amsacta.unibo.it/5826/1/Quad_N_7_2018_SP_Grappi_%20Il%20popolo_inatteso.pdf)).

Certamente, prudenza vorrà che i governi di antica data non siano cambiati per ragioni futili e peregrine [...]»<sup>6</sup>.

A fronte della violazione dei diritti inalienabili per la cui garanzia un governo è istituito, emergono con chiarezza il diritto al mutamento costituzionale e il richiamo al prudente esercizio dello stesso. Si tratta di uno dei tratti fondamentali del costituzionalismo genericamente atlantico, americano ma anche francese<sup>7</sup>, e di quello specificamente jeffersoniano: il potere da parte della generazione dei viventi, in quanto “popolo in atto”, di esercitare sulla costituzione un controllo – per Jefferson, diretto nel pieno della Rivoluzione, sempre più mediato negli anni a seguire – mettendovi mano tutte le volte che essa si renda abusiva, in ragione appunto della teoria democratica del potere costituente. Entra qui in gioco la tensione tra democrazia e costituzionalismo, ma anche tra permanenza e mutamento, durata e rottura della durata di una costituzione, con il fattore tempo a dominare la scena.

Guardando poi alla straordinaria propensione epistolare del nostro protagonista, sottolineata in particolare da Aquarone<sup>8</sup> negli anni Sessanta del secolo scorso, è nello scambio prolungato con Madison che il tema generazionale si specifica ulteriormente. In una lettera di quello stesso settembre '89 evocato nelle prime righe di questo saggio, si assiste alla ripresa dei *topoi* lockiani dell'usufrutto del genere umano e dell'avversione per l'ereditarietà della colpa, premesse necessarie per la seguente conclusione di Jefferson:

«[...] credo essere evidente, *che la terra appartiene in usufrutto ai viventi*, che la morte non ha né poteri né diritti su di essa<sup>9</sup>».

---

<sup>6</sup> *Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America* (1776), Macerata, 2010.

<sup>7</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a P. Persano, *La catena del tempo. Il vincolo generazionale nel pensiero politico francese tra Ancien régime e Rivoluzione*, Macerata, 2007, p. 172 ss.

<sup>8</sup> Di un «gigantesco epistolario» si legge infatti in A. Aquarone, *Antologia degli scritti politici di Jefferson*, Bologna, 1961, p. 5.

<sup>9</sup> Th. Jefferson, *Letter to James Madison*, Paris, September 6, 1789; repr. in *Writings*, New York, 1984, p. 959-964, in part. p. 959. La traduzione è mia.

Qualche anno più tardi, il dialogo a distanza fra lui e il suo interlocutore privilegiato si arricchirà di un nuovo tassello, secondo cui

«[...] per legge di natura, una generazione sta all'altra come una nazione indipendente sta a un'altra nazione indipendente<sup>10</sup>».

Nell'orizzonte concettuale jeffersoniano viene così configurandosi un esplicito collegamento fra dimensione generazionale e dimensione nazionale, senza che per questo il suo discorso si carichi di note marcatamente identitarie. Come ha scritto Stephen Holmes, egli si spinge a «negare tutte le tesi correnti sulla continuità storica e (quindi) sull'identità nazionale»<sup>11</sup>. I due profili, quello generazionale e quello nazionale, sono intrecciati a filo doppio nell'intento di perseguire mediante retoriche diverse il fine unico del repubblicanesimo universale.

È nell'universalismo repubblicano che convergono fino a identificarsi appartenenza nazionale –«potenziale aggregativo nazionale della costituzione» lo ha definito Roberto Toniatti nelle conclusioni a questo Convegno – e appartenenza generazionale, con la conseguenza di promuovere la generazione (di individui adulti in un dato momento storico) a soggetto politicamente autonomo, la cui durata nel tempo è importante definire preliminarmente se si vuole cogliere il senso vero del mutamento rivoluzionario in atto.

### *3. Durata generazionale e revisione costituzionale: il nodo stretto della democrazia*

Nella solita lettera a Madison del 1789 Jefferson, nel ribadire l'appartenenza della terra ai viventi, aggiunge:

---

<sup>10</sup> Th. Jefferson, *Letter to James Madison* cit., p. 962.

<sup>11</sup> S. Holmes, *Passions and Constraint On the Theory of Liberal Democracy*, Chicago, 1995; trad. it. *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Torino, 1998, p. 202.

«Nessuna società può emanare una costituzione perpetua e tanto meno una legge perpetua. Gli uomini sono padroni di se stessi e possono governarsi a loro piacimento. La terra appartiene sempre alla generazione vivente»<sup>12</sup>.

Uno dei luoghi di massima sperimentazione del potere costituente come potere di un “popolo in atto” all’interno del tempo generazionale è quindi per lui, come per altri suoi contemporanei negli Stati Uniti e fuori dai confini americani, il luogo della revisione costituzionale in quanto istituto teso a sancire la sovranità di una generazione su quelle che l’hanno preceduta e che le seguiranno. Perché questa sovranità si eserciti appieno occorre tuttavia delineare i confini esatti della generazione dei viventi, vale a dire misurare la durata di un’unità generazionale capace di azione autonoma nel presente. Per farlo proprio Jefferson si richiama alle tavole di mortalità europee, secondo una dottrina ereditata da Buffon. Scriverà più tardi ad un diverso destinatario:

«Sulla base delle tavole di mortalità dell’Europa, si può dire che in maggioranza gli adulti viventi in un dato momento nel giro di diciannove anni saranno morti. Alla fine di questo periodo, quindi, alla vecchia maggioranza ne subentrerà una nuova o, se si preferisce, la vecchia generazione sarà sostituita da una nuova»<sup>13</sup>.

È sul terreno della revisione costituzionale a cadenza ventennale che si realizza in concreto quanto anticipato inizialmente a proposito del passaggio per Jefferson, tra la fine degli anni Settanta del Settecento e i primi del secolo successivo, da una postura rivoluzionaria ad alto tasso di radicalità a un’attitudine costituente a radicalità attenuata. Autore di una proposta di Costituzione per la Virginia che conoscerà svariati rimaneggiamenti, egli rintraccia un rimedio – da qualcuno giudicato ingenuo – allo sconfinamento dei poteri del legislativo nella possibilità di convocare una Convenzione costituzionale per rivedere la costituzione, su proposta del popolo di due terzi delle contee, specificando che questo deve avvenire tramite *meeting* convocati da uno specifico atto del legislativo. Le modifiche così approvate avranno lo stesso valore delle altre leggi.

---

<sup>12</sup> Th. Jefferson, *Letter to James Madison* cit., p. 963.

<sup>13</sup> Id., *Letter to Samuel Kercheval*, July 12, 1816, in *Writings* cit., p. 1402.

Si tratta della prima versione del testo, nel 1776, la più radicale, da cui emerge una visione più vicina all'interpretazione popolare del costituzionalismo che si era diffusa con la rivoluzione<sup>14</sup>. In una versione successiva, quella del 1783, evidentemente più prossima alla Costituzione federale, lo scenario cambia, e quella che era l'ipotesi di revisione su proposta del popolo di due terzi delle contee diventa revisione su proposta di due terzi dei due rami del parlamento, con una chiara torsione rappresentativa<sup>15</sup> che segnala l'effettiva riduzione di radicalità nelle posizioni jeffersoniane. L'elemento rappresentativo si fa prevalente, andando a contenere e a mitigare la forza destabilizzante del potere costituente come generazione dei viventi o “popolo in atto”, e certificando allo stesso tempo la vera priorità del pensiero politico e costituzionale jeffersoniano: l'abuso del potere legislativo in ogni sua declinazione ed estensione possibile.

Eppure, nonostante il correttivo apportato alla sua teoria del potere costituente, con l'approssimarsi del 1787 Jefferson sarà attaccato dai sostenitori della Costituzione federale in forza del fatto che «esistono ostacoli formidabili alla proposta di far ricorso al popolo come risorsa ordinaria atta a mantenere i vari organi costituzionali entro i loro limiti»<sup>16</sup>. La straordinaria circolazione delle sue idee jeffersoniane negli ambienti critici della Costituzione spingerà Madison a precisare che l'«espedito» non considera che «poiché ogni ricorso al popolo implicherebbe un qualche difetto del governo, il ricorrervi di frequente potrebbe [...] privare tale governo di quella *venerazione che il tempo finisce col porre su ogni cosa*, e

---

<sup>14</sup> Durante la Rivoluzione «la mobilitazione che passava attraverso le *convention* rivoluzionarie, i *meeting* extralegali, le contestazioni ai tribunali regi e infine in maniera massiccia con la guerra e l'impiego delle milizie, ave[va] allargato il fronte rivoluzionario fino a includervi componenti sociali prima poco coinvolte dalle polemiche costituzionali con la madrepatria. In questa situazione, la Dichiarazione d'indipendenza, con il suo linguaggio radicale, port[ava] al diffondersi di una visione della sovranità popolare che si incarnava, almeno in parte, nell'esplicitazione del potere costituente del popolo durante la formazione delle costituzioni statali», G. Grappi, *op. cit.*, p. 125.

<sup>15</sup> L'espressione, riferita alla parabola costituzionale di Sieyès, è mutuata da Luca Scuccimarra, *Genealogie della nazione: Sieyès e le ambivalenze del vocabolario rivoluzionario*, in G. Ruocco - L. Scuccimarra (a cura di), *Il governo del popolo*, vol. 1, Roma, 2011, p. 239-266; in part. p. 242.

<sup>16</sup> A. Hamilton - J. Madison - J. Jay, *The Federalist Papers* (1788); trad. it. *Il Federalista*, a cura di M. D'Addio - G. Negri, Bologna, 1997, 48 e 49, p. 446 e p. 448-449.

senza la quale anche il governo più saggio e libero non sarebbe abbastanza stabile»<sup>17</sup>.

La continuità temporale, e non la scommessa su una generazione slegata da qualunque vincolo col passato, opererebbe per i *federalists* a garanzia della stabilità politica e costituzionale, in una visione del tempo lungo della storia quale fattore che rende il governo venerabile e perciò legittimo. La temporalità, già ampiamente messa al centro del repertorio costituzionalistico di quegli anni, torna ad essere evocata, ma in una prospettiva molto lontana dall'approccio di Thomas Jefferson: fino a una certa data apprezzato per la sua opposizione a ogni forma di sconfinamento di potere da parte del legislativo, con l'avvento della Costituzione federale egli è guardato con sospetto da quanti nel fronte federalista non sono disposti a seguirne la linea quando a sconfinare sia il governo federale. Posti di fronte al problema dell'eccessiva concentrazione di potere da parte del legislativo continentale rispetto alle sovranità dei singoli Stati, i federalisti scommettono piuttosto sulla divisione dei poteri e sul controllo del giudiziario<sup>18</sup>.

Di contro, per Jefferson il problema principale resta sostanzialmente invariato e allude all'assolutezza della sovranità democratica che si genera per effetto di un «legislativo [che] può prendersi tutto e, una volta presolo e avendo il diritto di fissare un quorum, può ridurre il quorum a uno, che potrà essere chiamato presidente dell'assemblea, capogruppo, dittatore o ogni altro nome che piaccia»<sup>19</sup>.

Il nodo della sovranità democratica, che le rivoluzioni atlantiche hanno reso finalmente effettiva, è scoperto: si tratta di un nodo, stretto su se stesso e che contemporaneamente stringe a sé promesse di equilibrio e di misura, a volte mantenute altre no, e questo perché chi a quelle promesse deve dar seguito è un popolo costituente e legislatore, definito in ragione della sua straordinaria autonomia generazionale – il repubblicanesimo “generazionale” da cui sono partite queste brevi note di studio – che nel passaggio circolare dall'una all'altra funzione, costituente e legislativa, proprio equilibrio e misura può spesso andare smarrendo.

---

<sup>17</sup> J. Madison, *Vices of the Political System of the United States*, April 1787; in W.T. Hutchinson *et alii* (eds.), *The Papers of James Madison. Congressional Series*, vol. 9, Chicago, 1962. Corsivo mio.

<sup>18</sup> G. Grappi, *op. cit.*, p. 123.

<sup>19</sup> Th. Jefferson, *Notes on the State of Virginia, Query XIII: Constitution*, 1784; in A.A. Lipscomb - A.E. Bergh (eds.), *The Writings of Thomas Jefferson*, Washington, 1907 ([https://avalon.law.yale.edu/18th\\_century/jeffvir.asp](https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jeffvir.asp)).



Si intravede in filigrana il richiamo alla questione della virtù che insieme alla legge anima ogni voce repubblicana degna di questo nome, antica e moderna. E Jefferson non vi farà eccezione.

\*\*\*

**ABSTRACT:** This essay is focused on Thomas Jefferson as a political and constitutional theorist. More precisely, his thought is contextualized in the light of the recent Italian historiography on the constituent power and framed within the US federalist experience.

As one of the most emblematic intellectuals of his time, Jefferson’s reflections deal not only with the strengths of democratic institutions in their process of consolidation during the eighteenth and nineteenth centuries, but also with their shortcomings. Jefferson combined republican faith and trust in generational autonomy, with the aim to emancipate his historical present from both the past and the future.

Jefferson will weave an intense epistolary dialogue with Madison, examining the constant threat of a “people in action” and how to face the risk that concentration of power may generate a legislative tyrant. He was convinced that solely the periodic amendment of the Constitution (including the federal one) could have coped with such threat. Generational renewal is the real weapon against a temporal duration made up of injustice and abuse. An unprecedented way of framing the well-known Jeffersonian radicality.

**KEYWORDS:** Constituent power; generational autonomy; constitutional revision; radicality; republicanism

**Paola Persano** – Professoressa associata di storia delle dottrine politica nell’Università di Macerata (paola.persano@unimc.it)